

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1835 del 07/12/2020

Seduta Num. 48

Questo lunedì 07 **del mese di** dicembre
dell' anno 2020 **si è riunita in** video conferenza

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Schlein Elena Ethel	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Colla Vincenzo	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Felicori Mauro	Assessore
8) Lori Barbara	Assessore
9) Mammi Alessio	Assessore
10) Priolo Irene	Assessore
11) Salomoni Paola	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2020/1347 del 25/09/2020

Struttura proponente: SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT
DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLA MOBILITA' E TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, TURISMO, COMMERCIO

Oggetto: DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI AREE PUBBLICHE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI AVENTI SCADENZA ENTRO IL 31/12/2020, AI SENSI DELL'ART. 181, COMMA 4-BIS, DEL DECRETO-LEGGE N. 34/2020, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 77/2020, E DELLE LINEE GUIDA DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO RESE CON DECRETO DEL 25/11/2020.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Paola Bissi

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, l'articolo 181, comma 4-bis, che stabilisce che le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012, sono rinnovate secondo linee guida adottate dal Ministero dello Sviluppo Economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020;

Preso atto che il Ministero dello Sviluppo Economico ha adottato le sopra citate linee guida con decreto del 25 novembre 2020, pubblicato sul sito istituzionale dello stesso Ministero in data 27 novembre ed entrato in vigore il giorno successivo;

Rilevata, pertanto, la necessità di provvedere alla definizione delle modalità di rinnovo delle aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui al citato articolo 181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020, come modificato dalla legge n. 77/2020;

Richiamato, inoltre, l'articolo 181, comma 4-ter, del decreto-legge n. 34/2020, come modificato dalla legge n. 77/2020, il quale prevede che, nelle more di un generale riordino della disciplina del commercio su aree pubbliche, al fine di promuovere e garantire gli obiettivi connessi alla tutela dell'occupazione, le regioni hanno facoltà di disporre che i comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione, ove necessario, agli operatori, in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla vigente normativa ovvero che, all'esito dei procedimenti stessi, non abbiano conseguito la riassegnazione della concessione;

Considerato che nelle citate linee guida approvate con D.M. del 25 novembre 2020 è stato altresì specificato che la suddetta disposizione è da intendersi applicabile nei confronti degli operatori, in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi per non avere presentato domanda di partecipazione alla selezione, oppure per averla presentata tardivamente o con modalità non ammesse;

Ritenuto opportuno dare attuazione al sopracitato articolo 181, comma 4-ter, del decreto-legge n. 34/2020, come modificato dalla legge n. 77/2020, con successivo specifico provvedimento;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Richiamate:

- la legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 "Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114";
- la propria deliberazione n. 1368 del 26 luglio 1999 "Disposizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della L.R. 25 giugno 1999, n. 12";
- la legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 "Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche";
- la propria deliberazione n. 2012 del 10 dicembre 2015 "Legge regionale 1/2011. Modalità telematiche per la verifica del DURC dei commercianti su area pubblica";
- la legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande";

Visti, inoltre:

- il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 "Riordino del sistema della stampa quotidiana e periodica a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 199, n. 108";
- la legge 8 agosto 1985, n. 443 "Legge-quadro per l'artigianato";
- il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57";

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Servizio Turismo, Commercio e Sport;

Sentite le associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale e l'ANCI Emilia-Romagna;

Vista la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni e integrazioni;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 1059 del 3 luglio 2018 "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (Rasa) e del Responsabile della Protezione dei dati (DPO)";
- n. 733 del 25 giugno 2020 concernente "Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi dei Direttori Generali e dei Direttori di Agenzia e Istituto in scadenza il 30/06/2020 per consentire una valutazione d'impatto sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla luce degli effetti dell'emergenza COVID-19. Approvazione";

Vista la determinazione del Direttore della Direzione Generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa n. 2373 del 21 febbraio 2018 "Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio "Turismo, commercio e sport";

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 83 del 21 gennaio 2020, avente ad oggetto "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022" ed in particolare l'allegato D "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022";
- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

Richiamate, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13

ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore a Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, Turismo e Commercio;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di recepire le "Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza entro il 31.12.2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020", approvate con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020, di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire, ai sensi dell'articolo 181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, le modalità per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche per l'esercizio del commercio, nonché per lo svolgimento di attività artigiane, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte di produttori agricoli, aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, che non siano già state riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012, di cui all'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di stabilire, che verrà altresì data attuazione all'articolo 181, comma 4-ter, del decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, con proprio successivo specifico atto;
4. di pubblicare, integralmente, il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;
5. di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge. n. 77/2020

1. Le presenti linee guida costituiscono indicazioni ai fini della disciplina dei procedimenti di rinnovo o di attribuzione delle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
2. Sono oggetto di rinnovo le concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi inseriti in mercati, fiere e isolati, ivi inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli, aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020.
3. Le suddette concessioni sono rinnovate in favore del soggetto titolare dell'azienda intestataria della concessione, a prescindere della forma giuridica prescelta, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea e previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi, di onorabilità e professionali, ove richiesti, di cui all'art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 o di quelli stabiliti dalle Regioni con proprie leggi, nel rispetto delle presenti linee guida, secondo quanto indicato al punto 11.
4. Al fine di semplificare e ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici, entro il 31 dicembre 2020 il Comune provvede d'ufficio all'avvio del procedimento di rinnovo e alla verifica del possesso, alla medesima data, dei requisiti previsti dalle presenti linee guida, con le modalità previste al punto 11. L'iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva nella tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo è un requisito che può non essere posseduto all'avvio del procedimento di rinnovo, a condizione che sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività.

Per gravi e comprovate cause di impedimento devono intendersi le seguenti:

- a) malattia certificata comunicata al Comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020;
- b) gravidanza e puerperio certificati comunicati al Comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020;
- c) assistenza a figli minori con *handicap* gravi come previsto dall'art. 33 della legge n. 104/1992 e dall'art. 42 del d.lgs. n. 151/2001;
- d) successione *mortis causa* in corso di definizione.

Le suddette cause di impedimento si applicano nel caso in cui l'attività di commercio su aree pubbliche sia esercitata in forma di impresa individuale oppure in caso di società di persone, qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci.

5. In caso di pregressa integrale cessione in gestione a terzi dell'azienda intestataria delle concessioni da parte del titolare, il possesso del requisito dell'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva può essere comprovato mediante presentazione di istanza per la reinscrizione secondo le norme vigenti, entro il termine di sei mesi dalla data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno 2021.

Dal 1° luglio 2021 i Comuni che annoverino la casistica da ultimo menzionata sono tenuti a svolgere le necessarie verifiche presso la C.C.I.A.A. e l'eventuale esito negativo determina l'automatica revoca della concessione ottenuta in carenza del requisito.

6. Le citate concessioni sono rinnovate, alle prescritte condizioni, fino al 31 dicembre 2032. Qualora all'esito della verifica del possesso dei requisiti previsti dalle presenti linee guida emergano irregolarità rispetto ai parametri prescritti, si procede alla revoca della concessione.

7. Sono escluse dal rinnovo le concessioni con scadenza entro il 31 dicembre 2020 relative a posteggi o aree già riassegnati ai sensi dell'Intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, con atti ad efficacia differita. In tal caso le concessioni in scadenza il 31 dicembre 2020 non sono oggetto di rinnovo, divenendo efficaci, a partire dal 1° gennaio 2021, i nuovi titoli abilitativi rilasciati in esito alle suddette procedure di riassegnazione per la durata prevista dai rispettivi bandi di gara.

8. Qualora, in esito alle procedure di riassegnazione di cui al punto 7, non siano state riassegnate tutte le concessioni di posteggio oggetto di selezione, le concessioni non riassegnate sono attribuite secondo le presenti linee guida: agli operatori che non hanno conseguito la riassegnazione della concessione a causa della mancata presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, oppure per averla presentata tardivamente o con modalità non ammesse, a condizione che i predetti soggetti siano comunque in possesso dei requisiti prescritti.

9. Qualora, ad esito delle procedure di riassegnazione, la concessione di posteggio sia stata assegnata ad un soggetto diverso dal precedente titolare, si applica l'art. 181, comma 4-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, specificando a tal fine che per "operatori, in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione" devono intendersi soltanto quegli operatori che non hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione oppure l'hanno presentata tardivamente o con modalità non ammesse.

10. Trattandosi di procedimenti relativi a concessioni già esistenti, non è necessario l'espletamento di procedure selettive purché sia effettuata la verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti indicati dalle presenti linee guida.

11. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni o organismi collettivi, la verifica del possesso dei requisiti soggettivi, di onorabilità e professionali, ove richiesti, viene effettuata ai sensi di quanto disposto dall'art. 71, commi 5 e 6-bis del d.lgs. n. 59/2010.

12. Il numero massimo di concessioni di cui uno stesso soggetto può essere titolare deve rispettare il seguente criterio:

a) se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è inferiore o uguale a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di massimo due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare;

b) se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è superiore a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di massimo tre concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare.

Nel rispetto delle disposizioni regionali, l'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato alla verifica della sussistenza e della regolarità del DURC al 30 giugno 2021 o di altra documentazione comprovante la regolarità contributiva.



L'autorizzazione all'esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo.

13. In attuazione dell'art. 181, comma 4-*bis*, le regioni definiscono, con propri provvedimenti attuativi, le modalità di rinnovo delle suddette concessioni, secondo le presenti linee guida e sentite le associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale e l'ANCI regionale.

14. In ragione dello stato di emergenza sanitaria causato dalla diffusione del virus Covid-19, le Regioni e i Comuni, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti territoriali, possono prevedere il differimento dei termini di conclusione dei procedimenti per un periodo massimo di sei mesi per il rilascio delle concessioni rinnovate, consentendo agli operatori economici di proseguire l'attività nelle more della conclusione delle procedure amministrative.

MODALITA' DI RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ARTIGIANALI, DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, DI RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI E DI VENDITA DA PARTE DI PRODUTTORI AGRICOLI, IN SCADENZA IL 31 DICEMBRE 2020.

1. Entro il 31 dicembre 2020 il Comune provvede d'ufficio all'avvio del procedimento di rinnovo delle concessioni di suolo pubblico aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, che non siano già state riassegnate ai sensi dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012 e relative a posteggi inseriti in mercati e fiere o isolati, ivi inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte di produttori agricoli.
2. Ai fini del rinnovo, il Comune provvede a comunicare l'avvio del procedimento a ciascun titolare dell'azienda intestataria di concessione, ovvero, qualora ne ravvisi l'opportunità, mediante pubblicazione all'albo pretorio e sul proprio sito istituzionale di un avviso pubblico;
3. Il soggetto di cui al punto 2 invia al Comune, nei termini da questo previsti, comunque non inferiori a 30 giorni, una comunicazione contenente i dati necessari per l'effettuazione delle prescritte verifiche d'ufficio e in particolare:
 - a. la ragione sociale o la denominazione sociale dell'impresa;
 - b. il numero di P.IVA e di codice fiscale;
 - c. gli estremi dei titoli abilitativi da rinnovare a suo favore;
 - d. la C.C.I.A.A. presso la quale è iscritto quale impresa attiva nella tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo, fatto salvo quanto segue:
 - d.1 qualora ricorrano una o più cause di impedimento di cui al punto 4 delle linee guida, l'interessato presenta contestualmente alla comunicazione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale specifica la

causa di impedimento e si impegna ad effettuare l'iscrizione entro il 30 giugno 2021;

d.2 qualora il titolare abbia precedentemente e integralmente ceduto in gestione a terzi l'azienda intestataria delle concessioni, può comprovare il possesso del requisito dell'iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva mediante presentazione di istanza per la reiscrizione secondo le norme vigenti;

e. l'indicazione delle concessioni delle quali chiede il rinnovo, qualora sia titolare, nello stesso mercato o nella stessa fiera, di più concessioni di posteggio di quelle stabilite al punto 12 delle linee guida e all'articolo 2, comma 2, della L.R. n. 12/1999.

4. Nel caso di concessioni di posteggio per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, il rilascio del nuovo titolo è subordinato alla verifica della sussistenza e della regolarità del DURC, come previsto dalla L.R. n. 1/2011. Il nuovo titolo è in ogni caso rilasciato anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS e dall'INAIL la rateizzazione del debito contributivo.
5. In attuazione del punto 14 delle linee guida, il termine di conclusione dei procedimenti è differito per un periodo massimo di sei mesi per il rilascio delle concessioni rinnovate, quindi fino al 30 giugno 2021, consentendo agli operatori economici di proseguire l'attività nelle more della conclusione dei procedimenti stessi.
6. I Comuni effettuano le prescritte verifiche e, in esito al procedimento, rilasciano un nuovo titolo con scadenza il 31 dicembre 2032, sul quale sono riportati gli estremi del titolo precedente e la precisazione che trattasi di rinnovo ai sensi dell'articolo 181, comma 4-bis, del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020. Le presenze maturate con il precedente titolo partecipando alle spunte o alle fiere con assegnazione di posteggio in occasione di ciascuna singola manifestazione, sono trasferite sul nuovo titolo, con le modalità definite dalla vigente disciplina di settore. Contestualmente al rilascio dei nuovi titoli abilitativi, sono ritirati nella loro versione originale i titoli scaduti, a cura degli uffici che hanno provveduto al rinnovo degli stessi.



7. Nei casi di presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa la sussistenza di una o più cause di grave impedimento di cui al punto 3, lettera d.1, o di istanza di reiscrizione camerale nel caso di cui al punto 3, lettera d.2, a partire dal 1° luglio 2021 il Comune verifica l'avvenuta iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva entro il 30 giugno 2021 e, qualora la stessa non sia avvenuta, procede alla revoca del titolo abilitativo, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 2-bis, della L.R. n. 12/1999.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paola Bissi, Responsabile del SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2020/1347

IN FEDE

Paola Bissi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2020/1347

IN FEDE

Morena Diazzi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1835 del 07/12/2020

Seduta Num. 48

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi